Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 ottobre 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 258 DEL 20 OTTOBRE 1964:

REGIONE SICILIANA

Leggi, decreti legislativi e regolamenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana nel 1° semestre dell'anno 1964.

(8375)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 258 DEL 20 OTTOBRE 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 47: **Ditta Michele Ratti, società per azioni, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1964. — **Romana Zucchero, società per azioni, in Roma**: Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1964. — **« Sicula Sarda » - Società di navigazione, società per azioni, in Palermo**: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1964. — **« Argea » - Compagnia di navigazione, società per azioni, in Palermo**: Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1964. — **Gestione Riunite Toscana Gomme, società per azioni, in Genova**: Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1964. — **« Fulgor », società per azioni, in Genova**: Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1964. — **« Pibigas » - Idrocarburi e affini, società per azioni, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1964. — **Giulio Einaudi Editore, società per azioni, in Torino**: Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1964. — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino**: Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1964. — **« Pirelli », società per azioni, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1964. — **Comune di Napoli**: Buoni a premio « Città di Napoli » sorteggiati il 1° luglio 1964. — **Sammartino Società Immobiliare per Azioni, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1964. — **Arnoldo Mondadori Editore, società per azioni, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1964. — **Istituto Chemioterapico Italiano, società per azioni, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 23 settembre 1964. — **Istituto Chemioterapico Italiano, società per azioni, in Milano**: Obbligazioni « Istituto Chemioterapico Officine Farmaceutici » sorteggiate il 23 settembre 1964. — **Istituto Chemioterapico Italiano, società per azioni, in Milano**: Obbligazioni « Imperial Farm S.p.A. » sorteggiate il 23 settembre 1964. — **Sebastiano Bocciardo & C., società per azioni, in Genova**: Obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1964. — **Società per azioni industriale Pietro Maria Ceriti, società per azioni, in Villadossola (Novara)**: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1964. — **« Farmacotone », società per azioni, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1964. — **Fabbrica lombarda colori anilina, società per azioni, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1964. — **« Industriale Camuzzi », società per azioni, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1964. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale**: Obbligazioni I.R.I. 5,50 % 1963-1983 sorteggiate il 13 ottobre 1964. — **Ceramica Ligure Vaccari, società per azioni, in Genova**: Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1964. — **Cartiera del Varone, società per azioni, in Riva**: Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1964. — **Cartiera Fedrigoni & C., società per azioni, in Verona**: Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1964. — **Tessitura della Seta Testa & C., società per azioni, in Romentino (Novara)**: Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1964. — **Ditta Ing. Leopoldo Biasi & C., società per azioni, in Verona**: Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1964. — **Ferriere Giovanni Gerosa, società per azioni, in Lecco**: Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1964. — **« Microfarad », società per azioni, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1964. — **« TETI » - Società Telefonica Tirrena, società per azioni, in Firenze**: Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1964. — **Birra Peroni, società per azioni, in Roma**: Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1964. — **Romana Zucchero, società per azioni, in Roma**: Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1964. — **Cotonificio Legler, società per azioni, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1964. — **De Angeli Frua, società per l'industria dei tessuti stampati, società per azioni, in Milano**: Errata-corrige. — **Istituto Italiano di Credito Fondiario, società per azioni, in Roma**: Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1964, n. 929.

Modificazione allo statuto del Credito fondiario sardo, Società per azioni, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76;

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935, e modificato con propri decreti in data 17 novembre 1950, n. 1114, 9 ottobre 1951, n. 1192, 30 luglio 1953, n. 627, 31 luglio 1954, n. 871, 1° marzo 1955, n. 201, 7 gennaio 1956, n. 193, 4 dicembre 1956, n. 1540, 4 maggio 1958, n. 756, 16 ottobre 1959, n. 1041, 25 settembre 1960, n. 1391, 5 aprile 1961, n. 332, 3 gennaio 1962, n. 9 e 2 maggio 1963, n. 851;

Viste le deliberazioni dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutasi in data 20 gennaio 1964;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione della prima parte dell'art. 5 dello statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni, con sede in Roma, secondo il seguente testo:

« Il capitale sociale è di L. 10.000.000.000 (dieci miliardi), diviso in 50.000.000 (cinquantamilioni) di azioni, del valore nominale di L. 200 ciascuna ... omissis ... ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1964

SEGNI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 110. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 930.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 33. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di « Statistica medica » e di « Gerontologia e geriatria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 124. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1964, n. 931.

Istituzione in Los Angeles (Cile) di un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Valparaiso (Cile).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Los Angeles (Cile) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Valparaiso.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

SARAGAT

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 120. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 932.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « D. Carbone », di Tortona (Alessandria).

N. 932. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « D. Carbone », di Tortona (Alessandria), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 933.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad acquistare alcuni terreni siti in Codigoro (Ferrara).

N. 933. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, dai signori Zonari Luciano e dai coniugi Brancaleoni Luciano e Rossi Renata, proprietari, tre appezzamenti di terreni edificatori, siti in Codigoro (Ferrara), della superficie complessiva di mq. 2672, distinti in catasto rustico al foglio di mappa n. 84, particelle n. 1400/*a-b-c-d*, alle condizioni specificate nell'atto di compravendita per notar Ivo Minerbi, rep. n. 7070/1915, del 26 settembre 1959.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 934.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Ivo Oliveti », di Forlì.

N. 934. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Ivo Oliveti », di Forlì, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 935.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « C. Colombo », di Livorno.

N. 935. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto professionale di Stato per il commercio « C. Colombo », di Livorno, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 936.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato, di Savona.

N. 936. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato, di Savona, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 937.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato, di Campobasso.

N. 937. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato, di Campobasso, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1964, n. 938.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Leonardo, sita nel comune di Cupramontana (Ancona).

N. 938. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Leonardo, sita nel comune di Cupramontana (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 31. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1964.

Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Vista la legge 24 maggio 1943, n. 420;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122;

Visto l'art. 321 del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto il decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, numero 278, che approva lo statuto dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto »;

Visto l'art. 11 del citato statuto, modificato dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1147 del 2 settembre 1960 e dall'art. 1 del successivo decreto presidenziale n. 1799 del 30 ottobre 1963, che prevede la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 3 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1963, registro n. 32 Finanze, foglio n. 386, con cui fu nominato il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale per il triennio 1° luglio 1963-30 giugno 1966;

Considerato che il dott. Giorgio Panusa, già ispettore generale per il lotto e le lotterie ed in tale qualità presidente dell'Ente, è stato trasferito ad altro ufficio e che in sua sostituzione è stato designato a dirigere lo Ispettorato generale per il lotto e le lotterie il dottor Giorgio Picconi;

Decreta:

E' nominato presidente dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » il dott. Giorgio Picconi, ispettore generale per il lotto e le lotterie, a decorrere dal 4 luglio 1964.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1964
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 165

(7965)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1964.

Modificazioni alle piante organiche degli ufficiali giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105, con il quale sono state disposte « modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli ufficiali giudiziari »;

Ritenuto che a seguito delle disposte modificazioni è necessario apportare in diversi uffici indispensabili variazioni alle piante organiche degli ufficiali giudiziari;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105 e art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modifiche apportate dalla legge 11 giugno 1962, n. 546;

Decreta:

E' soppresso il posto di ufficiale giudiziario, esistente presso gli uffici già sedi di pretura di Acquapendente, Aiello Calabro, Alvito, Ampezzo, Asciano, Bardi, Barisciano, Biccari, Borgorose, Bormio, Bova, Brienza, Calangianus, Calatafimi, Camerota, Camporgiano, Caramanico Terme, Carsoli, Cascia, Castellabate, Castelvecchio Subequo, Castiglione dei Pepoli, Cavour, Celenza sul Trigno, Cervaro, Città Sant'Angelo, Civitella del Tronto, Cuglieri, Deliceto, Fara in Sabina, Ferentino, Ferla, Ferrandina, Galeata, Gasperina, Gibellina, Gioi, Gioia dei Marsi, Giovinazzo, Grimaldi, Ittiri, Laurino, Leonessa, Loiano, Loreto Aprutino, Maratea, Mignano Montelungo, Mombercelli, Montesano sulla Marcellana, Noepoli, Orte; Orvinio, Paternopoli, Pieve di Teco, Pievepelago, Pizzoli, Ploaghe, Ponza, Quartu Sant'Elena, Raccuia, Radicofani, Rivergaro, Rocca San Casciano, Roccastrada, Rotonda, San Chirico Raparo, San Damiano d'Asti, San Fratello, Sant'Agata di Puglia, Scigliano, Sogliano al Rubicone, Teulada, Tolve, Torchiara, Torricella Peligna, Torriglia, Tossicia, Tregnago, Urbania, Varzi, Verbicaro, Veroli, Vignale Monferrato, Visso.

E' istituto un posto di ufficiale giudiziario nelle sedi di pretura istituite nei comuni di Abbadia San Salvatore, Agropoli, Lizzano, Noci, San Pietro Vernotico, Sant'Elpidio a Mare.

Le piante organiche degli ufficiali giudiziari sono aumentate nei seguenti uffici di tanti posti quanti ne risultano segnati a fianco di ciascuno:

Corte appello di Bologna: n. 1;
Corte appello di Milano: n. 1;
Corte appello di Roma: n. 14;
Tribunale di Como: n. 1;
Tribunale di Foggia: n. 1;
Tribunale di Frosinone: n. 1;
Tribunale di Grosseto: n. 2;
Tribunale di La Spezia: n. 1;
Tribunale di Latina: n. 2;
Tribunale di Lecco: n. 1;
Tribunale di Livorno: n. 5;
Tribunale di Massa: n. 1;
Tribunale di Monza: n. 2;
Tribunale di Padova: n. 1;
Tribunale di Pavia: n. 1;
Tribunale di Pesaro: n. 1;
Tribunale di Piacenza: n. 1;
Tribunale di Pisa: n. 1;
Tribunale di Ravenna: n. 2;
Tribunale di Reggio Calabria: n. 2;
Tribunale di Rieti: n. 2;
Tribunale di Siena: n. 1;
Tribunale di Terni: n. 1;
Tribunale di Treviso: n. 1;
Tribunale di Udine: n. 1;
Tribunale di Varese: n. 1;
Pretura di Andria: n. 1;
Pretura di Augusta: n. 1;
Pretura di Barra: n. 1;
Pretura di Borgomanero: n. 1;
Pretura di Borgo San Lorenzo: n. 1;
Pretura di Cantù: n. 1;
Pretura di Civitavecchia: n. 1;
Pretura di Dolo: n. 1;
Pretura di Empoli: n. 2;
Pretura di Erba: n. 1;
Pretura di Foligno: n. 1;
Pretura di Gavirate: n. 1;
Pretura di Mestre: n. 1;
Pretura di Monfalcone: n. 1;
Pretura di Montebelluna: n. 1;
Pretura di Partinico: n. 1;
Pretura di Pietrasanta: n. 2;
Pretura di Piombino: n. 1;
Pretura di Portogruaro: n. 1;
Pretura di Prato: n. 2;
Pretura di Senigallia: n. 1;
Pretura di Sestri Ponente: n. 1;
Pretura di Terracina: n. 1;
Pretura di Thiene: n. 1;
Pretura di Tivoli: n. 2;
Pretura di Treviglio: n. 1;
Pretura di Viareggio: n. 1.

Le variazioni disposte con il presente decreto avranno attuazione a datare dal 1° ottobre 1964.

Roma, addì 21 luglio 1964

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1964
Registro n. 8, foglio n. 263. — CHIRICO

(8263)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Colle di San Michele nel comune di Cagliari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art, 1, n. 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 ottobre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del colle di San Michele nel comune di Cagliari;

Considerato che l'elenco n. 6 redatto dalla suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Cagliari;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendono effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè dominata dai ruderi di un antico castello, costituisce con le rocce e i cespugli spontanei, un quadro naturale di eccezionale bellezza godibile dalle strade che lo delimitano e dallo stesso colle;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Cagliari comprendente il colle di San Michele, delimitata dalle strade Bingia Matta, Su Planu, Santu Miali e dal sentiero che serve Villa Porcile, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effeti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari curerà che il comune di Cagliari provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 agosto 1964

Il Ministro: Gui

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cagliari

Verbale della seduta del 15 *ottobre* 1962

Il giorno 15 ottobre 1962 alle ore 11, in seguito ad invito diramato con lettera del giorno 5 corr. si è riunita presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari, in via Caprera n. 9, la Commissione per le bellezze naturali della provincia di Cagliari.

Sono presenti alla riunione:

l'on. sen. Luigi Crespellani, presidente della Commissione;

l'arch. Renato Salinas, soprintendente ai monumenti e gallerie;

il dott. Giovanni Sechi, in rappresentanza dell'Ente provinciale del turismo;

l'arch. dott. Oddone Devoto, rappresentante dei professionisti e artisti;

il prof. Giuseppe Brotzu, sindaco di Cagliari;

la sig.na Mercedes Marica, sindaco di Gesturi;

il sig. Paolo Pinna con funzioni di segretario.

Sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

CAGLIARI - Tutela panoramica.

GESTURI - Tutela della Giara.

GIBA - Porto Conte.

VILLACIDRO - Elenco supplementare.

VILLASIMIUS - Elenco località panoramiche.

Il presidente sen. Luigi Crespellani dichiara alle ore 11,45 aperta la seduta.

Inizia l'esame delle questioni riguardanti il comune di Cagliari.

(*Omissis*).

La zona del colle di San Michele, esso stesso quadro naturale che si gode dalle strade che lo delimitano.

(*Omissis*).

La seduta viene tolta alle ore 12,30.

Il presidente: sen. Luigi CRESPELLANI

Il segretario: Paolo PINNA

COMUNE DI CAGLIARI

Sesto elenco delle località panoramiche

Il seguente elenco è stato deliberato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali con le motivazioni che risultano alle singole voci dell'elenco.

(*Omissis*).

ZONA DEL COLLE DI SAN MICHELE

Quadro naturale che si gode dalle strade che lo delimitano e comprende il colle allo stato di natura con roccie e cespugli e il rudere del castello. E' limitato dalle strade Bingia Matta, Su Planu, Santu Miali e dal sentiero che serve Villa Porcile.

(*Omissis*).

Il vice presidente della Commissione: arch. SALINAS

(7921)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita nel comune di Trana.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Torino per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 marzo 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica sita nel comune di Trana;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Trana;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendono effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè situata al bivio tra la strada provinciale e Giaveno e la strada provinciale per Avigliana, oltre ad offrire la stupenda visuale della piana

verdeggiante che risale con declivi boscosi in una prospettiva graduale delimitata dalla cornice dei monti lontani, costituisce un quadro naturale di grande bellezza godibile a sua volta da un punto di vista, accessibile al pubblico, localizzato precisamente nel bivio di cui sopra;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Trana, compresa nel seguente perimetro: partendo dal bivio formato dalla strada provinciale per Giaveno con la strada provinciale per Avigliana, seguendo la strada provinciale per Avigliana fino al confine con il comune di Avigliana, seguendo tale linea di confine fino ad incontrare il confine con il comune di Giaveno; la linea di confine tra il comune di Trana ed il comune di Giaveno fino all'incontro con la strada provinciale di Giaveno e seguendo questa verso sud-est fino ad incontrare di nuovo il bivio per Avigliana, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effeti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Torino curerà che il comune di Trana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 agosto 1964

Il Ministro: GUI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Torino

Verbale della riunione del 21 marzo 1963

L'anno millenovecentosessantatre, addì ventuno del mese di marzo, alle ore 10, previa regolare convocazione, si è riunita in una sala della Soprintendenza ai monumenti del Piemonte, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali costituita ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per trattare dei seguenti argomenti:

1. AUTOSTRADA TORINO - IVREA.
2. TRANA
3. PRAGELATO.
4. PINEROLO.
5. PINO TORINESE.

Sono presenti i sigg.:

il comm. Giuseppe Ratti, presidente;
il prof. arch. Umberto Chierici, Soprintendente ai monumenti del Piemonte, vice presidente;
l'on. Valdo Fusi, presidente dell'Ente provinciale del turismo di Torino;
l'arch. Mario Passanti, rappresentante dei professionisti ed artisti;
il march. ing. Bonaventura Morra di Lavriano, rappresentante degli agricoltori;

Sono inoltre presenti, per gli argomenti che li riguardano, invitati dal presidente:

il prof. Grosso, presidente della provincia di Torino;
il sindaco di Trana.

Assenti giustificati:

l'ing. Biagio Berla, rappresentante degli industriali;
il sindaco di Pragelato.

Funge da segretario il geom. Alfredo Parmeggiani della Sopraintendenza ai monumenti del Piemonte.

Riscontrato il numero legale dei presenti il presidente apre la seduta.

(*Omissis*).

TRANA

Viene introdotto il sindaco di Trana. I membri della Commissione ricordando il sopraluogo già effettuato per acquisire i necessari elementi di giudizio circa la opportunità di imporre il vincolo panoramico, avendo in quell'occasione riconosciuto alla località particolare valore panoramico, si accingono a delimitare, con la scorta della planimetria relativa, il perimetro della zona da sottoporre a vincolo.

I membri della Commissione visto che dal bivio formato dalla strada provinciale per Giaveno con la strada provinciale per Avigliana, in comune di Trana, si apre una visuale stupenda della piana verdeggiante che risale con declivi boscosi in una prospettiva graduale conchiusa dalla cornice dei monti lontani, considerato che tale complesso paesistico costituisce un quadro naturale di bellezza notevole, godibile da un punto di vista accessibile al pubblico, localizzato precisamente nel bivio di cui sopra;

delibera

di sottoporre a vincolo la zona compresa nel seguente perimetro: partendo dal bivio formato dalla strada provinciale per Giaveno con la strada provinciale per Avigliana, seguendo la strada provinciale per Avigliana fino al confine di Avigliana. Seguendo tale linea di confine fino ad incontrare il confine con il comune di Giaveno, la linea di confine tra il comune di Trana ed il comune di Giaveno fino all'incontro con la strada provinciale di Giaveno e seguendo questa verso sud-est sino ad incontrare di nuovo il bivio per Avigliana.

(*Omissis*).

Il presidente: G. RATTI

Il segretario: PARMEGGIANI

(7922)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1964.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Cagliari e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Cagliari presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Casula dott. Mario, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Demurtas dott. Bruno, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:
Broi geom. Raffaele, rappresentante del Genio civile;
Loi dott. Enzo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;
Presentini dott. Arnaldo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
Petricci Tullio, Pisano Carlo, Diliberto Franco, Baldo Tullio, Manca Vittorio, Manca Luigi e Motzo Giovanni, rappresentanti dei lavoratori;
Loriga dott. Loris, Porcheddu dott. Cosimo, Tola Sulis avv. Piero e Sanna Sergio, rappresentanti dei datori di lavoro;
Gherardini Tullio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 agosto 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(7880)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1964.
Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;
Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Grosseto presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:
Presidente:
Lagomarsino dott. Remo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;
Scarponi dott. Bruno, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.
Membri:
Verdirame ing. Giuseppe, rappresentante del Genio civile;
De Dominicis rag. Luigino, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;
Ciaravellini dott. Letidio, rappresentante dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
Betti Duilio, Chielli Walter, Parlanti Giovanni, Raspollini Ivo, Magagnini Folco, Ciabatti Roberto e Battaglia Edoardo, rappresentanti dei lavoratori;
Capecchi dott. Giorgio, Bindi Angelo, Toninelli cav. Eligio e Breschi Santi, rappresentanti dei datori di lavoro;
Benato per. agr. Danilo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 agosto 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(7881)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1964.
Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Novara e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;
Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Novara presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:
Presidente:
Crea dott. Gaetano, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;
Licari dott. Gaetano, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.
Membri:
Grioni geom. Italo, rappresentante del Genio civile;
Mottino dott. Giuseppe, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;
Autino per. agr. Giovanni, rappresentante dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
Licari Ernesto, Sacchi Enrico, Ricca Gustavo, Manfredda geom. Mario, Pezzana Dante, Bacchetta Giovanni e Sesia Gogliardino, rappresentanti dei lavoratori;
Orlando dott. Pio, Ongarato dott. Filippo, Ramellini Giuseppe e Vaccarino comm. geom. Paolo, rappresentanti dei datori di lavoro;
Varallo Stefano, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 agosto 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(7882)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1964.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Pistoia presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Lo Pumo dott. Paolo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Fabbrizzi avv. Salvatore, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Mansi ing. Michele, rappresentante del Genio civile;

Frosini Abbo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Costa dott. Libero, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ballati Ivano, Fedi Vannino, Cotti Enea, Panconesi Aldo, Gori Moreno, Gori Giorgio e Pellicci Giulio, rappresentanti dei lavoratori;

Bartoletti dott. Francesco, Previti dott. Ugo, Giovene dott. Mario e Cappellini Marino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Franceschelli Armando, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 agosto 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(7883)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1964.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Savona e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Savona presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Morciano dott. Armando, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Catera dott. Umberto, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Schiavello geom. Damiano, rappresentante del Genio civile;

Burzio Giovanni, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Baldelli dott. Bruno, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Vigo rag. Renato, Imovigli Santo, Ferrari Angelo, Pollero Giuseppe, Argenta Mario, Pastore Renato e Manca Agostino, rappresentanti dei lavoratori;

Marconcini dott. Giuliano, Depperu rag. Mario, Orio geom. Aurelio Pietro e Maccaroni avv. Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gadani geom. Giorgio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 agosto 1964

(7884) *Il Ministro*: DELLE FAVE

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1964.

Nomina di membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 14 aprile 1939, n. 771, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Foggia », ed i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 261, che ha approvato il vigente statuto e 18 luglio 1964, n. 724, che lo ha modificato all'art. 8;

Visto il proprio decreto 11 luglio 1962, riguardante la nomina, per il triennio 11 luglio 1962-10 luglio 1965, del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Ritenuto che occorre provvedere alla integrazione del predetto Consiglio con la nomina degli altri membri previsti nel nuovo art. 8 dello statuto;

Viste le designazioni delle Associazioni interessate;

Decreta:

I signori Luigi Di Loreto e dott. Giuseppe Di Giovine sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia, in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione provinciale allevatori e della Federazione nazionale dottori in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 settembre 1964

Il Ministro: MEDICI

(7858)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia,

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 1,45%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 5 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(7913)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Revoca di concessione di ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 27 aprile 1964

La concessione della Croce al valor militare conferita a De Falchi Agostino di Antonio, da Roma, con decreto presidenziale 24 dicembre 1955, è revocata.

(7953)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Clinica ortopedica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Siena

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena, è vacante la cattedra di « Clinica ortopedica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8346)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti in data 19 settembre 1964, registro n. 19, foglio n. 130, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto l'8 novembre 1963 dal sig. Riva Domenico, residente in Malgrate ed elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Musa 4-*B* presso l'avv. Luigi Galateria, contro il Ministero dell'industria e del commercio, il Ministero delle finanze e nei confronti della Società per azioni I.L.S.E.A. Industria Leganti Stradali ed Affini, con sede in Valmadrera, al fine di ottenere l'annullamento del decreto interministeriale 11 marzo 1963, n. 5978, col quale venne autorizzata la modifica del parco serbatoi dello stabilimento per la lavorazione degli oli minerali della Società I.L.S.E.A. e vennero approvati i luoghi dove dovevano sorgere i relativi impianti, nonchè contro gli atti comunque connessi a detto provvedimento.

(7859)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA E IL MOLISE NAPOLI

Variante al piano di zona del comune di Roccamonfina

Con decreto provveditoriale n. 53475 in data 6 ottobre 1964, è stato approvato, il progetto, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, che comporta una variante al piano di zona del comune di Roccamonfina, relativamente alla parte riguardante le località Roccamonfina est e le frazioni Torano Filorsi.

Il nuovo piano, come sopra approvato, ha efficacia per la durata di anni 10 a decorrere dalla data del decreto stesso.

(7956)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Agata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1964, il comune di Sant'Agata Feltria (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.206.874, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8116)

Autorizzazione al comune di Montefortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1964, il comune di Montefortino (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.052.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8110)

Autorizzazione al comune di Servigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1964, il comune di Servigliano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.287.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8111)

Autorizzazione al comune di Venarotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1964, il comune di Venarotta (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.766.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8112)

Autorizzazione al comune di Mel ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1964, il comune di Mel (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.983.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8113)

Autorizzazione al comune di Piandimeleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1964, il comune di Piandimeleto (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.772.744, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8115)

Autorizzazione al comune di Vacone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1964, il comune di Vacone (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.525.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8118)

Autorizzazione al comune di San Benedetto Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1964, il comune di San Benedetto Po (Mantova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8114)

Autorizzazione al comune di Poggio San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1964, il comune di Poggio San Lorenzo (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.910.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8117)

Autorizzazione al comune di Configni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1964, il comune di Configni (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8119)

Autorizzazione al comune di Poggio Nativo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1964, il comune di Poggio Nativo (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8120)

Autorizzazione al comune di Campagnatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1964, il comune di Campagnatico (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.464.843, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8121)

Autorizzazione al comune di Dolegna del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1964, il comune di Dolegna del Collio (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.050.209, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8122)

Autorizzazione al comune di Arnara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1964, il comune di Arnara (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.844.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8124)

Autorizzazione al comune di San Pier d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1964, il comune di San Pier d'Isonzo (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.103.736, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8123)

Autorizzazione al comune di Massa Fiscaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1964, il comune di Massa Fiscaglia (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8125)

Autorizzazione al comune di San Gregorio da Sassola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1964, il comune di San Gregorio da Sassola (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.027.273, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8126)

Autorizzazione al comune di Rocca Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1964, il comune di Rocca Canterano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.249.473, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8127)

Autorizzazione al comune di Saracinesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1964, il comune di Saracinesco (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8128)

Autorizzazione al comune di Minervino Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1964, il comune di Minervino Murge (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 252.617.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8129)

Autorizzazione al comune di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1964, il comune di Fermo (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8130)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Rotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1964, il comune di San Giovanni Rotondo (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8133)

Autorizzazione al comune di Jesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1964, il comune di Jesi (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 209.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8131)

Autorizzazione al comune di Campli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Campli (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.405.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8132)

Autorizzazione al comune di Santomenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Santomenna (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.022.119, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8134)

Autorizzazione al comune di Barile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1946, il comune di Barile (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.548.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8135)

Autorizzazione al comune di Tavoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1964, il comune di Tavoleto (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.972.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8136)

Autorizzazione al comune di Arsoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1964, il comune di Arsoli (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.055.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8139)

Autorizzazione al comune di Lisciano Niccone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1964, il comune di Lisciano Niccone (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.048.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8137)

Autorizzazione al comune di Gaiba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1964, il comune di Gaiba (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.526.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8140)

Autorizzazione al comune di Ceneselli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1964, il comune di Ceneselli (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.876.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8141)

Autorizzazione al comune di Passignano sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1964, il comune di Passignano sul Trasimeno (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.054.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8138)

Autorizzazione al comune di Pincara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1964, il comune di Pincara (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8142)

Autorizzazione al comune di Occhiobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1964, il comune di Occhiobello (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8143)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 201

Corso dei cambi del 19 ottobre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,83	624,80	624,86	624,85	624,84	624,86	624,85	624,84	624,85
$ Can.	581,08	581,15	581,10	581,30	580,25	581,10	581,18	581,12	581,17	581,20
Fr. Sv.	144,79	144,79	144,80	144,807	144,78	144,78	144,804	144,75	144,78	144,79
Kr. D.	90,19	90,18	90,19	90,18	90,20	90,18	90,185	90,20	90,18	90,18
Kr. N.	87,20	87,20	87,24	87,215	87,25	87,20	87,205	87,20	87,20	87,20
Kr. Sv.	121 —	121,05	121,05	121,09	120,95	121,01	121,075	120,97	121,01	121 —
Fol.	173,67	173,65	173,68	173,675	173,65	173,60	173,69	173,65	173,65	173,63
Fr. B.	12,59	12,59	12,5930	12,592	12,5875	12,59	12,5917	12,58	12,59	12,595
Franco francese	127,50	127,50	127,48	127,50	127,47	127,48	127,49	127,50	127,48	127,49
Lst.	1739 —	1738,85	1738,65	1738,95	1738,75	1738,85	1738,875	1739 —	1738,85	1738,90
Dm. occ.	157,21	157,20	157,2150	157,225	157,18	157,22	157,225	157,20	157,22	157,21
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	21,19125	24,15	24,19	24,1895	24,20	24,19	24,19
Escudo Port.	21,68	21,68	21,68	21,685	21,80	21,68	21,67875	21,68	21,68	21,68

Media dei titoli del 19 ottobre 1964

Rendita 5 % 1935	103,775
Redimibile 3,50 % 1934	98,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,975
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	93,775
Id. 5 % (Beni Esteri)	92,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,45
Id. 5 % (» 1° ottobre 1973)	99,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 ottobre 1964

1 Dollaro USA	624,86
1 Dollaro canadese	581,24
1 Franco svizzero	144,805
1 Corona danese	90,182
1 Corona norvegese	87,21
1 Corona svedese	121,082
1 Fiorino olandese	173,682
1 Franco belga	12,592
1 Franco francese	127,495
1 Lira sterlina	1738,912
1 Marco germanico	157,225
1 Scellino austriaco	24,19
1 Escudo Port.	21,682

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per tre posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova (coefficiente 271), carriera direttiva, nell'Osservatorio astronomico di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per tre posti di tecnico laureato di terza classe in prova (coefficiente 271), carriera direttiva, nell'Osservatorio astronomico di Roma.

In relazione ai bisogni dell'Istituto, due dei suddetti posti sono riservati ai tecnici con specializzazione in elettronica ed uno a quelli con specializzazione in ottica.

Possono partecipare al concorso coloro che siano forniti di laurea in fisica, o in ingegneria elettronica o in ingegneria elettrotecnica; possono inoltre partecipare al concorso coloro che siano forniti di qualsiasi laurea in matematica, o in matematica fisica o in ingegneria, purchè siano in possesso di uno dei diplomi di scuola superiore di perfezionamento in ottica o in elettronica.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede la prova di esame.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta e il voto ottenuto in quella orale.

Gli esami consistono in una prova scritta ed una orale, eventualmente integrata da una prova pratica, che verteranno sui seguenti argomenti:

1. *Programma per tecnico laureato con specializzazione in elettronica.*

Moto degli elettroni in campi elettrici e magnetici.
Tubi a raggi catodici.
Metalli e semiconduttori.
La conduzione elettrica nei gas.
Caratteristiche e circuiti equivalenti dei tubi a vuoto.
Caratteristiche e circuiti equivalenti dei transistori.
Caratteristiche e circuiti equivalenti dei tubi a gas.
L'effetto fotoelettrico. Fototubi. L'effetto fotoelettrico nei semiconduttori.
Principi di studio dei circuiti a tubi e a transistori per grandi e piccoli segnali.
Amplificatori lineari, video, selettivi e controreazionanti.
Amplificatori non lineari, di potenza, limitatori.
Amplificatori a basso rumore.
Amplificatori a corrente continua.
Oscillatori.
Alimentatori e loro stabilizzazione.
Amplificatori lineari di impulsi.
Multivibratori.
Generatori di base dei tempi.
Oscillatore bloccato.
Sistemi di conteggio.
Sincronizzazione e divisione di frequenza.
Sistemi a impulsi e digitali.

2. *Programma per tecnico, laureato con specializzazione in ottica.*

Ottica geometrica
L'approssimazione geometrica dell'ottica.
La velocità della luce e sua misura.
Le leggi di Cartesio.
Specchi piani e sferici.
L'approssimazione gaussiana.
Diottri piani e sferici.
L'indice di rifrazione e sua misura.
Lenti sottili.
Sistemi ottici centrali: punti cardinali.
Lenti grosse.
Le aberrazioni di cromatismo, di sfericità, di astigmatismo, di coma, di curvatura di campo, di distorsione.
Nozioni di fotometria.
L'occhio dal punto di vista fisico.
Cenni sul fenomeno della visione.
Difetti dell'occhio e loro correzione.
La macchina fotografica: cenni di tecnica fotografica.
La lente d'ingrandimento: gli oculari.
Il cannocchiale astronomico e quello terrestre.
I telescopi.
Cenni sulla correzione delle aberrazioni.
Ottica fisica
Le onde elettromagnetiche.
La riflessione e la rifrazione secondo l'ottica ondulatoria.
I principali fenomeni di diffrazione.
Potere risolutivo degli strumenti ottici.
I principali fenomeni di interferenza.
I principali fenomeni di polarizzazione.
Spettroscopia
Processi di emissione della radiazione.
Il corpo nero.
Vari tipi di spettroscopi a prisma.
Vari tipi di spettroscopi a reticolo.
Potere risolutivo degli spettroscopi.
Spettrografia e quantometria.

I candidati possono dichiarare se la loro preparazione verte sulla parte di programma indicata con il numero 1 o su quella indicata con il numero 2 affinchè possano essere esaminati sulla parte da essi segnalata.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

b) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

c) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'Istruzione universitaria - Div. VI, entro il termine di trenta giorni,

a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti a indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione dell'istruzione universitaria - Div. VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata su carta da bollo da L. 200, dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria, Div. VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta bollata da L. 200.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato provvisorio, su carta bollata da L. 200, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato ;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200;

f) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sui rendimenti del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si rende necessario;

g) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 200.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno, inoltre, presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione ai concorsi che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Div. VI, dopo il termine previsto dall'art. 4 di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza nella nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria, Div. VI, entro il termine di cui all'art. 6 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, a pena di decadenza, i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da lire 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e dai risultati delle prove scritte e orali da una Commissione nominata dal Ministero composta di tre membri scelti fra professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e fra il personale scientifico del ruolo degli Osservatori astronomici con qualifica non inferiore ad astronomo.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1964
Registro n. 42, foglio n. 387.

(5077)

Concorso per due posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova (coefficiente 271), carriera direttiva, nell'Osservatorio astrofisico di Catania.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1964, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per due posti di tecnico laureato di terza classe in prova (coefficiente 271), carriera direttiva, nell'Osservatorio astrofisico di Catania.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di laurea in fisica, in fisica matematica, in matematica, in ingegneria.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a 5/10. La valutazione dei titoli precede le prove d'esame. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta e il voto riportato nella prova orale.

Gli esami consistono in una prova scritta, ed una prova orale eventualmente integrata da una prova pratica e verteranno sui seguenti argomenti:

1) elementi di astronomia, con particolare riguardo alla astronomia strumentale e pratica ed alle tecniche di osservazione. (Sistemi di coordinate e determinazione sperimentale dei piani fondamentali; installazione ed orientamento dei principali strumenti astronomici. Cerchio meridiano, teodolite, equatoriali-rifrattori e riflettori-celostata. Strumenti ausiliari: micrometri, microfotometri, spettrografi; misura delle lunghezze d'onda; misura di posizioni stellari. Misura della radiazione stellare, magnitudini. Influenza dell'atmosfera terrestre sulle misure astronomiche. Teoria degli errori. Interpolazione);

2) elementi di ottica e fotometria. (Lenti e specchi. Immagini ottiche, Informazioni topologiche e fotometriche. Diffrazione; prestazioni limite. Sorgenti di energia raggianti e recettori. Unità energetiche e fotometriche della radiazione. Sistemi di magnitudini (UBV ed analoghi). Filtri interferenziali. Osservazioni visuali, fotografiche e fotoelettriche);

3) elementi di elettronica applicata. (Generatori di tensione e di correnti; loro impedenza d'uscita. Partitori resistivi. Alimentatori; alimentatori stabilizzati. Rivelatori elettronici della radiazione; fotomoltiplicatori. Amplificatori per segnali con accoppiamento RC. Amplificatori in corrente continua e in alternata. La reazione negativa. Effetti della reazione nell'amplificazione; impedenze d'ingresso e d'uscita. Amplificatori reazionati. Tecniche di registrazione: registratori scriventi, oscillografi a raggi catodici; banda passante. Tecniche di conteggio degli impulsi: scale binarie e decimali. Cenni sui calcolatori analogici e sui principi di funzionamento dei calcolatori digitali).

Saranno inoltre richieste nozioni del primo biennio del curriculum universitario.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

b) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

c) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Div. VI, entro il termine di trenta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti a indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica

istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Div. VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo da L. 200. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio, su carta bollata da L. 200, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato in carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3. I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

D) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200;

F) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario.

G) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare in carta da bollo da L. 200, ovvero il certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 200.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), **ma in** tal caso, sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione d'indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione al concorso che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Div. VI, dopo il termine previsto dall'art. 4 di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto, a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza nella nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria di merito dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Div. VI, entro il termine di cui all'art. 6 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, a pena di decadenza, i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da lire 200 con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio;

b) il libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale,

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente ed ai risultati delle prove orale, scritta e pratica, da una Commissione nominata dal Ministro composta di tre membri scelti fra i professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e fra il personale scientifico degli Osservatori astronomici con qualifica non inferiore ad astronomo.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1964
Registro n. 41, *foglio n.* 75.

(5078)

Concorso per due posti di tecnico in prova nella carriera esecutiva (coefficiente 157) nell'Osservatorio astronomico di Brera-Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per due posti di tecnico in prova nella carriera esecutiva (coefficiente 157) nell'Osservatorio astronomico di Brera-Milano.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 2.

Il concorso è per titoli e per esami. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova orale ed in una prova pratica di officina, intese ad accertare la preparazione del candidato sul seguente programma:

Conoscenza e schizzi rappresentativi di utensili, organi ed attrezzi per macchine, lavorazione a mano, con utensili, di pezzi meccanici, esecuzione di aggiustaggio ed accoppiamento, costruzione di strutture metalliche semplici con profilati, fucinatura e lavorazione di lamiere; conoscenza ed impiego del tornio, della fresatrice, della spianatrice e della rettificatrice e lavorazione a queste macchine di parti di apparecchi meccanici; conoscenze teoriche e pratiche nel campo della orologeria.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova pratica ed il voto ottenuto in quella orale.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

b) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

c) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente articolo 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine di trenta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti a indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti oppongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta bollata da L. 200.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece: il certificato provvisorio, su carta bollata da L. 200, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200; da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;

f) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sui rendimenti del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che lo invalido abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

g) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 200.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno, inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione al concorso che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, dopo il termine previsto dall'art. 4 di 30 giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza nella nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine di cui all'art. 6 di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, a pena di decadenza, i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 200 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e dai risultati delle prove orali e pratiche da una Commissione nominata dal Ministro composta di tre membri scelti fra professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e fra il personale scientifico del ruolo degli Osservatori astronomici con qualifica non inferiore ad astronomo.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1964
Registro n. 42, foglio n. 376.

(5082)

Concorso per due posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova (coefficiente 271), carriera direttiva, nell'Osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038;
Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253;
Vista la legge 4 aprile 1950, n. 224;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per due posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova (coefficiente 271), carriera direttiva, nello Osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze).

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di laurea in ingegneria, matematica e fisica, matematica.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

Gli esami consistono in una prova scritta ed una orale, integrata eventualmente da prove pratiche di laboratorio, intese ad accertare la preparazione e l'idoneità del candidato, sul seguente programma:

a) Antenne e ricevitori per radioastronomia.
Interferometri e polarimetri
Tecnica dei circuiti a basso rumore.
Tecniche per l'estrazione del segnale dal rumore.
Ricevitori per lo studio delle VLF.
Tecnica FM/AM per la telemetria dei satelliti, tecnica per la separazione dei canali di informazione IRIG.

b) Metodi generali per lo studio radioastronomico del sole e della galassia. Fenomeni solari e loro relazione con i fenomeni radio. Radio interferometri, analisi dei dati.

Tecniche di correlazione.

Cenni sui calcolatori elettronici. Cenni di programmazione con particolare riguardo al calcolatore LGP-30.

La Commissione dispone di 10 punti per la valutazione di ciascuna delle due prove scritta e orale.

La valutazione complessiva è effettuata sommando il punteggio conseguito nelle due prove scritta e orale con quello assegnato dalla Commissione nella valutazione dei titoli.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

b) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

c) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente articolo 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine di trenta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti a indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta bollata da L. 200.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece: il certificato provvisorio, su carta bollata da L. 200, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200; da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;

f) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimenti del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che lo invalido abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

g) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 200.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *f*) del pre-

sente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno, inoltre, presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione al concorso che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, dopo il termine previsto dall'art. 4 di 30 giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza nella nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine di cui all'art. 6 di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, a pena di decadenza, i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 200 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e dai risultati delle prove scritta e orale, da una Commissione nominata dal Ministro composta di tre membri scelti fra professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e fra il personale scientifico del ruolo degli Osservatori astronomici con qualifica non inferiore ad astronomo.

A parità di merito, saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1964
Registro n. 42, foglio n. 383.

(5083)

Concorso per un posto di tecnico in prova nella carriera esecutiva (coefficiente 157) nell'Osservatorio astronomico di Padova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per un posto di tecnico in prova nella carriera esecutiva (coefficiente 157) dell'Osservatorio astronomico di Padova.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova orale ed in una prova pratica di officina vertenti sui seguenti argomenti:

Pratica di officina. Conoscenza e perfetto uso dei principali strumenti d'officina (tornio, fresatrice, trapani, affilatrici, rettificatrici etc.). Conoscenza dei principali strumenti astronomici (equatoriale, telescopio Schmidt, orologi) e capacità di compiere tutte le rettificazioni meccaniche. Conoscenza dei processi di alluminatura a vuoto e degli strumenti relativi. Pratica del trattamento del materiale fotografico in camera oscura.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova pratica e il voto ottenuto in quella orale.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto alla data della scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

b) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

c) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

d) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI), entro il termine di trenta giorni, a contare dalla data del giorno sucessivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superate le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata su carta da bollo da L. 200, dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale della istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio; diploma originale o copia notarile su carta bollata da L. 200;

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 200 contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4, abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200;

f) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento nel servizio. Qualora sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

g) documento militare: copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 200.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati. E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa), i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione al concorso che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, dopo il termine previsto dall'art. 4 di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza nella nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione uni-

versitaria - Divisione VI, entro il termine di cui all'art. 6 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, a pena di decadenza, i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 200 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e dai risultati delle prove orali e pratiche, da una Commissione nominata dal Ministro di tre membri scelti fra i professori, di ruolo e fuori ruolo, di astronomia e fra il personale scientifico del ruolo degli Osservatori astronomici con qualifica non inferiore ad astronomo.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1964
Registro n. 42, foglio n. 386.

(5130)

Diario delle prove scritte dei concorsi per merito distinto indetti con il decreto ministeriale 28 settembre 1963, per i posti disponibili al 1° ottobre 1963.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 28 settembre 1963 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 24 marzo 1964), con il quale sono stati indetti i concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nei licei-ginnasi, licei scientifici e negli istituti magistrali, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1963;

Decreta:

Art. 1.

Il diario delle prove scritte dei concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nei licei-ginnasi, licei scientifici e negli istituti magistrali, banditi con il decreto ministeriale, di cui alle premesse, e relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1963, è stabilito come dall'annessa tabella.

Art. 2.

I candidati, in mancanza di qualsiasi comunicazione in contrario, dovranno presentarsi alle suddette prove, senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

Prima di entrare in sala di esame, i candidati dovranno esibire al personale di vigilanza un valido documento di riconoscimento; essi dovranno, inoltre, essere muniti dell'occorrente per scrivere, fatta eccezione della carta, che sarà fornita, debitamente timbrata, dal Ministero.

Art. 3.

I candidati invalidi, che si trovino nella impossibilità di eseguire le prove con le modalità stabilite, dovranno presentarsi nel giorno antecedente a ciascuna delle prove stesse al Ministero (Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale), affinchè possano essere adottati tempestivamente i provvedimenti del caso.

Art. 4.

Tutte le prove avranno inizio alle ore 8 presso il Convitto nazionale « Vittorio Emanuele II », piazza Monte Grappa, n. 5, Roma.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora stabiliti, anche se impedito da gravi motivi.

Art. 5.

Coloro che avranno superato le prove scritte saranno chiamati alle prove orali con raccomandata personale, nella quale saranno indicati il giorno, l'ora ed il luogo nel quale dovranno presentarsi.

Roma, addì 9 ottobre 1964

Il Ministro: GUI

Diario delle prove scritte dei concorsi per merito distinto, indetti con il decreto ministeriale 28 settembre 1963, per i posti disponibili al 1° ottobre 1963.

Materia o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Data della prova
Ginnasi superiori:	
Italiano, latino, greco, storia e geografia	11 novembre 1964
Licei classici:	
Lettere italiane e latine	11 novembre 1964
Lettere latine e greche	14 novembre 1964
Storia e filosofia	13 novembre 1964
Storia dell'arte	12 novembre 1964
Matematica e fisica	10 novembre 1964
Scienze naturali, chimica e geografia	10 novembre 1964
Licei scientifici:	
Lettere italiane e latine	11 novembre 1964
Storia e filosofia	13 novembre 1964
Matematica e fisica	10 novembre 1964
Scienze naturali, chimica e geografia	10 novembre 1964
Lingue straniera:	
Francese	14 novembre 1964
Inglese	12 novembre 1964
Tedesco	12 novembre 1964
Disegno	12 novembre 1964
Istituti magistrali:	
Lettere italiane e storia	14 novembre 1964
Lettere latine e storia	11 novembre 1964
Filosofia e pedagogia	13 novembre 1964
Matematica e fisica	10 novembre 1964
Scienze naturali, chimica e geografia	10 novembre 1964
Disegno	12 novembre 1964

(8020)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.